



ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2110 - Sicilia e Malta

VADEMECUM
PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL CLUB

a cura di
Giovanni Aloisio
(Istruttore Distrettuale)

Anno rotariano 2010 - 2011

Pubblicazione gratuita
riservata ai soci del Rotary

Arti Grafiche STRANO - Catania
Maggio 2010

Introduzione

Questa piccola dispensa viene redatta per offrire ai dirigenti dei Rotary Club una informazione di base sull'inquadramento del club nell'ambito della legislazione italiana, sia dal punto di vista civilistico, sia dal punto di vista fiscale.

La necessità di approfondire queste tematiche dipende dal fatto che lo Statuto ed il regolamento tipo, il primo imposto ed il secondo suggerito, essendo stati concepiti all'estero ed essendo uguali per tutto il mondo, non tengono conto compiutamente della legislazione italiana cui i club devono attenersi.

Si è cercato di rendere la materia quanto più semplice possibile in quanto ci si rivolge per lo più a non professionisti del settore; allo stesso tempo però gli argomenti trattati hanno imposto un minimo di tecnicismo e di riferimenti legislativi.

La normativa civilistica

Il Club Rotary è un Ente di tipo associativo senza personalità giuridica. Il Codice Civile definisce tali enti quali "associazioni non riconosciute" e li disciplina con soli tre articoli che così recitano:

art. 36. Ordinamento e amministrazione delle Associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37. Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38. Obbligazioni.

Per le obbligazioni, assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle

obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il Codice non dice nulla di più e quindi civilisticamente (ma non fiscalmente come vedremo in seguito) ne conseguono alcune brevi considerazioni:

- 1) Non è prevista alcuna forma specifica dell'atto costitutivo o dello statuto; tali documenti possono anche non avere la forma scritta.
- 2) Non è prevista la registrazione degli accordi in nessun registro od albo governativo.
- 3) Per le obbligazioni sociali risponde il fondo comune e chi ha agito.
- 4) Non è prevista l'istituzione dei libri sociali.

A prescindere dalle recentissime **nuove disposizioni fiscali** che hanno imposto la registrazione dei documenti statutari, è del tutto evidente che una associazione senza regole certe, in quanto non scritte, sarebbe assolutamente ingestibile.

Fortunatamente l'affiliazione al Rotary International impone sin dalla costituzione del club l'adozione di uno statuto e di un regolamento ma tali documenti, uguali in tutto il mondo, tengono conto solo delle finalità del Rotary e non del corpo normativo fiscale e civilistico delle varie Nazioni.

E' consigliabile quindi integrare il regolamento tipo, quale parte integrante dello statuto, di tutte quelle norme che aiutano a gestire fiscalmente e civilisticamente l'associazione ed i rapporti tra i soci.

Dico che il regolamento è parte integrante dello statuto in quanto in esso sono contenute norme che, secondo la legislazione italiana, devono essere inserite nello statuto e, poiché lo statuto rotariano è immutabile, non resta da fare altro che considerare il regolamento parte integrante dei patti sociali e registrarlo dandogli il rango di statuto.

A tal proposito, per evitare di dover registrare nuovamente il regolamento ad ogni variazione non sostanziale, è facoltà delle assemblee dotarsi di un ulteriore documento intitolandolo "Norme di comportamento o di gestione" o con qualsiasi altra definizione ritenuta più appropriata.

Dal punto di vista fiscale tutti i club italiani hanno già ricevuto le istruzioni necessarie all'adeguamento dei loro statuti ai fini del loro obbligo censimento fiscale ai sensi dell'art. 30 del D.L. 29.11.2008 n. 18 tramite la presentazione del Mod EAS.

Proposte

A) Integrazione dell'oggetto sociale.

Ritengo che, alla prossima occasione in cui dovrà modificarsi il regolamento del club, sia utile, ai fini di un riconoscimento civilistico e fiscale più adeguato alla legislazione italiana, integrare l'oggetto dell'attività già presente nello statuto rotariano ma assolutamente generico, specificando tutte le attività che il club, per il pieno raggiungimento del suo scopo sociale, potrà portare avanti. Esse potrebbero essere: attività culturali, di promozione sociale, di solidarietà sociale, di formazione, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti civili, beneficenza, promozione della cultura e dell'arte e tutte le attività ritenute accessorie, complementari ed utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Queste integrazioni sono fondamentali per definire le usuali attività svolte dai club che attualmente non sono ben delineate e potrebbero essere considerate fuori dai fini istituzionali con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

B) Quote sociali

Per favorire anche giudizialmente la vecchia questione del recupero delle morosità dei soci dimessi e tenuto conto che le attività del club si realizzano in base alle entrate previste nel bilancio preventivo, sarebbe utile ribadire quanto già previsto nell'art. 6 del Regolamento tipo (Ed.2007) e cioè che la quota sociale è annuale anche se pagabile ratealmente e **specificare pertanto che le stesse sono dovute per l'intero anno a prescindere dalla data della cessazione dalla qualifica di socio.**

C) Soci morosi

Al fine di eliminare le prolungate morosità, i Consigli Direttivi, oltre la possibilità discrezionale di revocare l'affiliazione del socio nei casi previsti dalla lettera a) del 3° comma dell'art. 12 dello Statuto, potrebbero, per regolamento, essere resi responsabili, con termini perentori, del mancato avvio delle pratiche per il recupero dei crediti superiori ad un certo importo, analogicamente così come previsto per gli amministratori dei condomini nel disegno di legge giacente in Senato ma già licenziato dalla Commissione Giustizia.

D) Registro adunanze Consiglio Direttivo

Si suggerisce la tenuta del **registro delle adunanze del Consiglio Direttivo** in quanto:

- 1) Storicizza le decisioni che con l'alternanza annuale dei suoi componenti andrebbero perse di vista ed evita che il club possa avere un andamento oscillante o a zig zag disorientando i soci. Qualsiasi decisione di un Consiglio Direttivo è dallo stesso emendabile in ogni tempo, ma, in presenza di un archivio storico delle decisioni, lo si farebbe con maggior cognizione di causa e con maggior considerazione della storia del club e delle aspettative consolidate dei soci.
- 2) Coinvolge nelle decisioni trascritte e quindi nelle relative responsabilità tutti i suoi componenti evitando di lasciare tutta la responsabilità, nel bene e nel male, anche di fronte ai terzi, al Presidente.
- 3) Certifica, anche a distanza di anni, quando e da chi sono state prese le relative deliberazioni.
- 4) Certifica la data di ammissione e di dismissione dei soci.
- 5) Certifica la conformità dell'operato del Consiglio in tema di ossequio allo statuto ed al regolamento del club.

E) Registro dei verbali delle Assemblee

Si suggerisce la tenuta del **registro dei verbali delle Assemblee** che è altrettanto utile, anche a distanza di anni, perché:

- 1) Certifica la composizione delle cariche sociali, la titolarità della rappresentanza legale e la regolarità delle nomine ai fini statutari ed ai fini delle agevolazioni fiscali che presuppongono l'ossequio delle regole statutarie ispirate a criteri di democraticità.
- 2) Certifica la regolare esistenza, attraverso la loro trascrizione e regolare approvazione, dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi che sono fondamentali non solo ai fini civilistici ma, come vedremo in seguito, ancor più importanti ai fini fiscali. Come ben si sa il Fisco può esercitare la sua azione accertatrice sino al quinto anno successivo. È doveroso quindi conservare tutta la documentazione contabile ed i rendiconti annuali per tutti questi anni al fine di dimostrare la esenzione dagli obblighi fiscali.

Inoltre questo registro

- responsabilizza l'Assemblea e rende solidali tutti i soci non dissenzienti, anche di fronte ai terzi, per le decisioni prese di cui il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente sono semplici organi esecutivi.
- storicizza e rende consultabili e certe le decisioni assembleari sia in

termini di modifica del Regolamento sia in termini di gestione ordinaria del club in modo tale che i soci non siano in balia di decisioni autoreferenziali ed arbitrarie che ne provocano spesso la disaffezione sia pur silente.

Entrambi questi registri, se completi di ogni decisione e in particolar modo se il registro del C.D. riporta i programmi deliberati, custodiscono la storia del club.

Altri suggerimenti

Ai fini di una corretta gestione non bisogna inoltre trascurare:

- di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'insediamento, la variazione del nominativo del nuovo presidente-rappresentante legale, allegando copia del verbale di nomina
- la liberatoria da farsi rilasciare dal socio ai fini della legge sulla *privacy*
- di aderire alla polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, verso i soci e verso i prestatori d'opera.
- di adeguare le sedi sociali dal punto di vista delle normative soprattutto se frequentate da dipendenti.

La normativa fiscale

Il Club Rotary è un Ente non commerciale di tipo associativo.

Per tali Enti vi è una legislazione fiscale che tiene conto del fatto che essi non svolgono abituale attività commerciale né tanto meno lucrativa in quanto svolgono la loro attività istituzionale finanziandosi con somme dei soci che hanno già scontato le imposte. La loro attività finalizzata a scopi comuni viene considerata attività di consumo collettivo di redditi già tassati.

Gli eventuali avanzi di gestione non costituiscono infatti utili ma semplici fondi da utilizzare negli anni successivi.

Per evitare che da una ipotesi di consumo collettivo si dia vita ad attività economiche lucrative in capo all'associazione, la legislazione italiana richiede che le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali e che gli apporti dei soci siano uguali per tutti e conferiscano gli stessi diritti.

Qualora tali Enti dovessero percepire dai soci, oltre le quote sociali, corrispettivi specifici in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, o addirittura somme da non soci e quindi da terzi, perderebbero, per tali entrate, la non imponibilità fiscale e sarebbero

costretti alla tenuta di una contabilità separata ed agli obblighi della dichiarazione dei redditi nonché al pagamento delle imposte relative ai redditi eventualmente conseguiti.

Ferma restando l'impostazione generale, l'ordinamento legislativo, finalizzato al sostegno dell'Associazionismo da un punto di vista sociale, si rende conto della complessità delle attività che tali Enti possono realizzare nelle varie realtà operative e statutarie e quindi, da un lato li agevola, dall'altro disciplina la materia per evitare che sotto le mentite spoglie di un Ente non Commerciale si eserciti una vera e propria impresa commerciale.

I riferimenti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte Dirette)

a) Attività istituzionali ed addebiti inferiori ai costi sostenuti dall'Ente

L'art. 143, 1° comma del TUIR, dispone che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 C.C. (n.d.r.: industriale, intermediaria nella circolazione di beni, di trasporto, bancaria, assicurativa, ed ausiliarie delle precedenti) rese **in conformità alle finalità istituzionali**, senza **specificata organizzazione** e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i **costi di diretta imputazione**.

b) Raccolta fondi occasionali

L'art. 143, al 3° comma, dispone che: “non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente... in concomitanza di **celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni**”.

c) Non imponibilità delle quote sociali

Il successivo art. 148, al comma 1°, dispone che **non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali e che le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo** ed al comma 2° aggiunge che “Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di **corrispettivi specifici**.”

A proposito dei corrispettivi specifici vi sono delle eccezioni, previste al 3° comma del già citato 148, di cui parleremo in seguito, tese a concedere la non commercialità solo in presenza di alcuni requisiti statuari.

d) Attività in ogni caso commerciali

L'art.148, 4° comma, dichiara in ogni caso commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazione di pasti, le prestazioni alberghiere e di alloggio e le prestazioni effettuate nell'esercizio delle attività di gestione di mense, di organizzazione di viaggi e soggiorni e la pubblicità commerciale.

Riepilogo del combinato disposto dei citati articoli di legge.

Dal combinato disposto degli art. 143 e 148 si evince che:

1) Conformità alle finalità istituzionali

Tutte le attività devono essere **conformi alle finalità istituzionali** (da qui nasce l'opportunità di integrare l'oggetto sociale)

2) Quote sociali

Le somme versate a titolo di **quote uguali per tutti i soci** non concorrono a formare il reddito complessivo delle associazioni.

3) Organizzazione dei servizi ed addebito ai soci

Le prestazioni rese **senza specifica organizzazione** e verso pagamento di corrispettivi che **non eccedono i costi di diretta imputazione** non costituiscono attività commerciale e quindi non sono imponibili fiscalmente. (es: l'ente non può organizzare in proprio una attività di preparazione e quindi di somministrazione di cibi ma può solo riaddebitare ai soci i relativi costi sostenuti a favore del fornitore del servizio di *catering*. Questo vale anche nel caso dei viaggi per i quali l'Ente non può esplicitare le attività tipiche del tour operator ma può solo riaddebitare ai soci gli specifici costi sostenuti nei confronti dell'organizzatore del viaggio).

4) Corrispettivi Specifici imponibili

Le somme versate dai soci a titolo di **corrispettivi specifici** per prestazioni eccedenti quelle cui hanno diritto tutti i soci costituiscono materia fiscalmente imponibile. Sono quindi equiparate alle somme versate da terzi tranne alcune eccezioni condizionate da specifici requisiti statutari che analizzeremo nella pagina successiva.

5) Entrate da terzi (non soci)

Le somme versate da terzi concorrono a formare il reddito complessivo ad eccezione di quelle versate occasionalmente in concomitanza di **celebrazioni** etc.etc.

Le somme per **raccolte pubbliche** se organizzate **occasionalmente** in concomitanza di **celebrazioni** o eventi particolari non costituiscono materia imponibile ma i relativi impieghi devono essere analiticamente specificati e **analiticamente rendicontati** (art.20 c.2 Dpr 600/73). Le somme raccolte devono avere specifica destinazione e non possono essere impiegate genericamente per il sostenimento dell'associazione.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire eventi occasionali le manifestazioni, anche aperte al pubblico, pro Rotary Foundation, la celebrazione del 23 febbraio data di fondazione del Rotary, e le raccolte pubbliche in occasione delle festività natalizie o in occasione dei congressi distrettuali.

Le ricevute rilasciate in queste occasioni però non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale per i donatori poiché il Rotary non solo non è un Ente Riconosciuto, ma non rientra, per la sua attività, in nessuna delle fattispecie di Enti autorizzati od autorizzabili a riceversi contribuzioni detraibili.

6) Corrispettivi specifici non imponibili

I **corrispettivi specifici** versati dai soci in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, **non costituiscono** attività commerciale (3° comma art. 148) per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, **culturali**, sportive dilettantistiche, **di promozione sociale** e di formazione extra-scolastica, **se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, ed a condizione che negli **statuti fiscalmente registrati** siano inserite le seguenti clausole succintamente così riassunte:

- a) divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio sociale in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, criteri per le ammissioni ed esclusioni, criteri di idonee forme di pubblicità per le convocazioni assembleari,
- f) intrasmissibilità della quota e non rivalutabilità;

Tutte queste clausole sono state illustrate ai club allo scopo di provvedere alle modifiche dei relativi regolamenti statutari, alla loro registrazione fiscale ed all'invio, entro il 31.12.2009, del Mod EAS all'Agenzia delle Entrate.

I club che hanno adempiuto all'integrazione dei loro statuti, alla registrazione degli stessi ed alla presentazione del Mod. EAS possono includere nei loro rendiconti i superiori corrispettivi specifici tra le quote associative e quindi considerarli non imponibili fiscalmente sempre che le attività effettivamente svolte rientrino nei fini istituzionali e l'Ente sia classificabile tra quelli previsti dalla normativa (culturali etc.etc.)

In futuro, ma lo sapremo troppo tardi ed a cose fatte, potrebbero però nascere contestazioni sul fatto che i club service possano essere ricompresi a pieno titolo tra le associazioni destinatarie delle agevolazioni fiscali di cui al citato comma 3° dell'art. 148 e precisamente quelle assistenziali, culturali, o di promozione sociale per le quali i corrispettivi specifici non costituiscono attività commerciale.

È preferibile quindi, nell'incertezza della interpretazione postuma delle norme, come la giurisprudenza fiscale ci ha insegnato, addebitare ai soci i corrispettivi specifici con pagamenti che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143).

Per completezza di informazione si riporta quanto disposto dall'art. 148 4° comma e cioè che per le associazioni sopra citate restano in ogni caso fiscalmente imponibili le cessioni di beni nuovi destinati alla vendita, le somministrazione di pasti, le prestazioni alberghiere, di alloggio e di trasporto e le seguenti attività: gestione di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni, e pubblicità commerciale. I club normalmente non sono interessati a tali disposizioni in quanto non organizzano in proprio le superiori attività o servizi, ma si limitano ad acquistarli da terzi (*catering* o agenzie di viaggio) e si limitano a riaddebitare ai soci i costi sostenuti rientrando quindi nelle fattispecie di non imponibilità previste nel già citato art. 143.(n.d.r.: senza specifica organizzazione e non eccedenti i costi di diretta imputazione).

7) Documentazione contabile

I Club, per vedersi riconoscere la non imponibilità fiscale sono tenuti a redigere il rendiconto economico e finanziario annuale, non solo ai fini del 3° comma dell'art. 148 che disciplina i corrispettivi specifici, ma in ogni caso per dimostrare che la propria attività ha tutti i requisiti della non imponibilità.

Evidentemente, per poter dimostrare, anche a distanza dei fatidici 5 anni entro i quali il Fisco può pretendere di verificare l'attività dell'Ente al fine dell'accertamento della non commercialità della sua attività,

è bene tenere e conservare detti documenti, la contabilità in base alla quale sono stati redatti, sia pure nella forma che si ritiene più opportuna, ed i relativi documenti contabili.

Si precisa che i Club, Enti non Commerciali, se effettivamente non svolgono attività di impresa sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Non hanno quindi l'obbligo di richiedere la fattura ma è sempre consigliabile farlo per dimostrare l'oggetto dell'acquisto e l'inerenza alle finalità istituzionali.

Le spese di modico importo possono essere documentate anche tramite ricevute fiscali, scontrini fiscali e rimborsi a piè di lista a favore di chi ha operato a patto che queste ultime siano documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso dell'addebito ai soci di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione, che in quanto tali non sono fiscalmente imponibili ai sensi del citato art. 143, è ovvio che è indispensabile la fattura perchè espone analiticamente quantità e prezzi necessari alla verifica della giusta ripartizione in riaddebito al socio al prezzo non superiore al costo.

Qualsiasi acquisto e qualsiasi esborso, se non documentati, possono essere interpretati come estranei alle finalità istituzionali o addirittura compensi od erogazioni ai soci o ai dirigenti con la conseguenza della perdita dei benefici fiscali per l'intera attività dell'Ente.

Bisogna inoltre ricordare che l'Ente non Commerciale è considerato sostituto di imposta e quindi deve effettuare le ritenute d'acconto nei casi previsti dalla legge (sui compensi ai prestatori d'opera, di lavoro dipendente, sulle collaborazioni e sui compensi professionali n.d.r.) e presentare la **Dichiarazione dei Sostituti di Imposta** a mezzo del mod. 770.

8) Partners nei progetti

Nel caso di progetti specifici che impongono erogazioni a terzi, gli stessi possono essere gestiti anche in partenariato con altri enti o imprese, ma è consigliabile che nessuna movimentazione finanziaria intervenga a favore del Club. Ogni partner dovrebbe sostenere direttamente la sua quota di costi e ottenere la relativa documentazione contabile.

Altri redditi (art.143)

Al pari delle persone fisiche, oltre gli eventuali redditi derivanti da attività commerciali e quindi di impresa (incassi da terzi, corrispettivi specifici in mancanza dei requisiti statuari, pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, somministrazione di pasti, organizzazione e prestazione di servizi alberghieri etc.etc.) gli Enti non Commerciali possono conseguire i seguenti redditi:

- a) Fondiari nel caso posseggano beni immobili;
- b) Di capitale per incasso di dividendi o interessi non soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- c) Diversi per attività speculative, plusvalenze, e redditi diversi occasionali.

In questi tre casi l'Ente, pur non esercitando attività commerciale e non perdendone i requisiti, deve presentare la Dichiarazione dei Redditi e pagare le relative imposte con le aliquote delle società.

I requisiti fiscali della non commercialità dell'Ente si perdono solo in presenza di attività di impresa (incasso di corrispettivi per cessione di beni e prestazioni di servizi n.d.r.) e non per i redditi di cui alle superiori lettere a), b) e c).

Perdita della qualifica di Ente non Commerciale (art.149)

L'Ente non Commerciale può avere entrate oltre che dall'attività istituzionale anche da attività commerciale ed in questo caso attiverà una **contabilità fiscale separata** rispetto l'attività istituzionale, si murirà della partita IVA, presenterà la dichiarazione dei redditi includendo solo le risultanze dell'attività commerciale e pagherà le relative imposte come una qualsiasi società.

Se però l'Ente esercita, per valore economico, prevalentemente attività commerciale rispetto quelle istituzionali, a prescindere dalle previsioni statutarie, perderà la qualifica di Ente non Commerciale e dovrà includere nella sua contabilità fiscale tutte le operazioni eseguite, anche quelle relative alle quote sociali ed alla gestione associativa che altrimenti sarebbero escluse.

La perdita della qualifica di Ente non Commerciale si ha quando l'Ente, per un intero anno, prevalentemente esercita attività commerciale con le relative entrate. Si tiene conto inoltre delle seguenti circostanze:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività istituzionali;**
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto le entrate istituzionali intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;**
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti le attività commerciali rispetto le restanti spese;

Quanto sopra evidenzia che **le entrate da terzi non possono superare le entrate dai soci** e che le spese per attività commerciali non possono superare le spese per le restanti spese istituzionali.

Regimi fiscali

a) Ente che ha perso la qualifica di ente non commerciale

L'Ente dovrà adottare un sistema contabile, fiscale e dichiarativo proprio del **regime ordinario** al pari delle società ed includervi tutte le attività, anche quelle associative ed istituzionali.

Obblighi: tenuta contabilità ordinaria, obblighi IVA, dichiarazione Redditi, imposte IRES, IRAP e IVA, tenuta libro inventari.

b) Ente che non perde la qualifica di Ente non Commerciale:

b1) attività commerciale occasionale.

Il relativo ricavo sarà considerato “**reddito diverso**” e come tale dichiarato in apposito quadro della dichiarazione dei redditi senza ulteriori obblighi;

b2) attività commerciale non occasionale.

l'attività commerciale **non occasionale** dovrà essere gestita secondo le regole delle imprese e quindi con la tenuta della contabilità separata relativa all'attività commerciale, in forma ordinaria o semplificata in base al volume dei ricavi, l'assoggettamento ad imposte ed IVA dei relativi corrispettivi riscossi, e con tutti gli obblighi dichiarativi.

Le movimentazioni associative (quote sociali) ed istituzionali restano fuori dalla contabilità separata.

Regimi contabili

1) Se l'ente non svolge alcuna attività commerciale deve semplicemente approvare e conservare il rendiconto economico finanziario e tenere, con i criteri che si ritengono opportuni in base all'organizzazione del club, una contabilità non fiscale e conservare la documentazione sottostante.

2) Regime semplificato.

L'Ente che svolge attività commerciale deve tenere una contabilità separata. Se i ricavi da attività commerciale gestita separatamente non superano la soglia di €. 309.874,14. si può optare per il **regime contabile semplificato**.

Tale regime consiste nella semplice tenuta dei registri IVA integrati da alcune informazioni. Le operazioni Istituzionali non rientrano in detta contabilità.

Il rendiconto dell'Associazione terrà conto delle due contabilità, quella istituzionale e quella fiscale.

3) Regime ordinario

Sia nel caso della perdita della qualifica di Ente non Commerciale sia per il semplice superamento dei ricavi da attività commerciale della soglia di €. 309.874,14 si impone il **regime contabile ordinario** al pari delle società di capitale.

Opzioni fiscali

In presenza di attività commerciale l'Ente potrà, in base al volume dei ricavi, optare per i seguenti sistemi di determinazione del reddito.

1) **Regime forfetario a scaglioni** (solo su attività separata commerciale)

L'Ente, per la sola attività commerciale, se la stessa non supera le seguenti soglie di ricavi può optare per il **regime forfetario** che prevede una tassazione ridotta secondo limiti e parametri illustrati nel seguente prospetto da applicare **solo** ai ricavi da attività commerciale:

Tipo attività	Reddito	Sui ricavi commerciali
prestazioni di servizi	15% di	da zero a € 15.493,71
	25% di	da € 15.493,71 a € 309.874,71
altre attività	10% di	da zero a € 25.822,84
	15% di	da € 25.822,85 a € 516.456,90

Es: - il ricavo di €. 10.000 al 15% produce un reddito imponibile di €. 1.500 su cui pagare le imposte, oltre l'IVA incassata al netto di quella sugli acquisti attinenti l'attività commerciale.

2) **Regime forfetario unico su tutte le entrate dell'Ente** (anche quote sociali)

(L.398/1991 e D.L.417/1991)

Tipo attività	Percentuale fissa di reddito sul totale dei ricavi al netto di Iva	Soglia dei ricavi
Tutte	3%	Da zero ad €. 250.000,00

N.B.:

- Dei costi non si tiene conto.
- Detraibilità IVA:
 - 50 % della imposta sulle operazioni imponibili.
 - 10% della imposta su operazioni relative a sponsorizzazioni
- Registri contabili: Solo Distinta di Incasso (ex borderaux SIAE)
- Per accedere a questo regime è necessario comunicarne l'opzione all'Agenzia delle Entrate ed all'ufficio competente della SIAE.

Comitati

Qualora si volesse organizzare una qualsiasi attività per la quale non ritenga conveniente impegnare direttamente il club, si potrebbe costituire una apposita associazione così come d'altronde già previsto a pagina 9 del Manuale di Procedura 2007, o addirittura un Comitato di cui all'art. 39 del C.C.

Il Comitato è un ente non commerciale ma non è un ente associativo.

Anche ai Comitati, in quanto enti non commerciali è applicabile l'art. 143 che rende non imponibili per l'ente le raccolte di fondi in occasioni di celebrazioni etc. etc., ma non concede la detraibilità fiscale ai donatori.

I Comitati potrebbero gestire progetti impegnativi in affiancamento ai club con la possibilità di ricevere sponsorizzazioni.

Ne sono stati esempi i comitati costituiti a Catania in occasione delle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Vincenzo Bellini.

I Comitati, oltre le raccolte pubbliche di fondi non tassabili ma non detraibili per i donanti, al fine di poter rilasciare fattura detraibile, potrebbero svolgere attività commerciale attraverso la raccolta di regolari sponsorizzazioni detraibili per chi le eroga. In questo caso il Comitato dovrà attivare una contabilità fiscale, dovrà richiedere la partita IVA, addebiterà l'IVA allo sponsor che a sua volta la scarica, detrairà l'IVA sugli acquisti e verserà la differenza, terrà una contabilità ordinaria e pagherà le imposte in base alle aliquote ordinarie sul reddito eventualmente conseguito.

Si sottolinea che i comitati non conseguiranno alcun reddito se la totalità delle sponsorizzazioni sarà pari alla totalità dei costi del progetto per il quale è stato costituito. Inoltre, potendo scaricare l'IVA sugli acquisti, ne riceverà un vantaggio.

Il vero vantaggio però è quello di poter rilasciare allo sponsor regolare fattura detraibile.

Altri vantaggi sono quelli relativi alla non obbligatorietà dell'atto costitutivo per atto pubblico, ed all'esenzione dall'obbligo di censirsi attraverso il Mod. Eas all'Agenzia delle Entrate in quanto il Comitato non è considerato un Ente Associativo.

Conclusioni

La materia fiscale è ostica e complessa, ma dobbiamo renderci conto che i Club non sono entità extraterritoriali né hanno stipulato concordati con lo Stato Italiano che li esoneri minimamente dagli obblighi imposti a tutte le altre associazioni.

Ormai la riforma fiscale del 1972/73 basata sulla tenuta delle scritture contabili e sull'incrocio dei dati tra erogatore e percettore, sia pure in forme più o meno complesse, è entrata nella prassi operativa di ogni italiano e quindi non si capisce in base a quale principio i club debbano subirla ancora con fastidio.

Tra l'altro farebbe enorme scandalo che una Istituzione come il Rotary, che tra i principi fondanti ha la correttezza dei comportamenti, fosse oggetto di notizie scandalistiche di carattere fiscale sui media.

In fondo gli adempimenti sono abbastanza semplici, basta infatti:

- riscuotere le quote sociali e la tassa di ammissione;
- limitarsi a svolgere attività conformi alle finalità istituzionali;
- addebitare ai soci i corrispettivi specifici al prezzo non superiore al costo;
- far coincidere le raccolte pubbliche di fondi con le occasionali celebrazioni;
- tenere una semplice contabilità non fiscale ma documentata;
- approvare il rendiconto e conservare il tutto per 5 anni;
- costituire una apposita associazione o un semplice comitato solo nel caso si vogliano accettare sponsorizzazioni detraibili. Le sponsorizzazioni non detraibili per il donante possono pervenire liberamente in occasione delle raccolte pubbliche di fondi finalizzate a scopi precisi e da rendicontare in apposita voce del rendiconto del club.

TABELLA RIEPILOGATIVA

A) Per attività e servizi che rientrano totalmente nei fini istituzionali

INCASSI	CONDIZIONE	SERVIZI RESI	IMPONIBILITÀ
Quote sociali	Uguali per tutti	Istituzionali	NO
Addebiti personali a socio	Pari al costo	Istituzionali	NO
Raccolta Fondi	Occasionali	Beni di modico valore e servizi	NO
Corrispettivi specifici	Adeguamento statuto c. 3 art.148	Istituzionali	NO (ma a rischio di diversa interpretazione restrittiva)

N.B. Pur non essendo attività fiscalmente imponibili è necessario tenere una contabilità con criteri liberi ove annotare semplicemente i documenti di spesa, redigere il rendiconto e conservare il tutto per 5 anni (termine di decadenza dei poteri di accertamento del Fisco).

B) Per attività commerciali complessivamente inferiori a quelle Istituzionali

INCASSI	CONDIZIONE	SERVIZI RESI	IMPONIBILITÀ
Quote sociali	Uguali per tutti	Istituzionali	NO
Addebiti personali a socio	Pari al costo	Istituzionali	NO
Addebiti vari a socio	Superiori al costo	Tutti	SI (IRES+ IVA +IRAP)
Raccolta Fondi	Occasionali	Beni di modico valore e servizi	NO
Corrispettivi specifici	statuti non aggiornati ex art. 148	Tutti	SI (IRES+ IVA +IRAP)
Qualsiasi incasso da terzi (sponsor etc.)	Contabilità separata solo x attività commerciale	Tutti	SI (IRES+ IVA +IRAP)

N.B. Contabilità fiscale di impresa ordinaria o semplificata (solo i registri Iva integrati per ricavi da servizi inferiori ad €. 309.874,14), imposte ed IVA solo sulla parte commerciale.

C) Per attività commerciali complessivamente superiori a quelle istituzionali

INCASSI	OBBLIGHI	SERVIZI RESI	IMPONIBILITÀ
Qualsiasi incasso (anche le quote sociali)	Contabilità generale incluso tutto + dichiarazione redditi	tutti	SI (IRES+ IVA +IRAP)

N.B. Tutti gli obblighi di una società di capitali

D) Regimi fiscali per le attività imponibili

1) Attività commerciali inferiori a quelle istituzionali (art.145 TUIR)

INCASSI DA	% di redditività sui ricavi lordi	Scaglioni di ricavi lordi
Servizi	15% su	da zero a € 15.493,71
	25% su	da € 15.493,71 a € 309.874,71
Altre attività	10% su	da zero a € 25.822,84
	15% su	da € 25.822,85 a € 516.456,90

N.B. - Obblighi di tenuta della contabilità separata semplificata ed imposte come sulle società di capitale (IRES 27,50% +IRAP + IVA)

- Superando i limiti massimi si passa al sistema di determinazione del reddito a costi e ricavi come nelle società di capitali con obbligo di contabilità ordinaria separata come al successivo punto 2) ma escludendo le operazioni istituzionali.

2) Attività commerciali superiori a quelle istituzionali e conseguente perdita della qualifica di Ente non commerciale

INCASSI ed ENTRATE	Determinazione del reddito	Regime contabile	Imposte
Tutti, compreso le quote sociali	A costi e ricavi	Regime ordinario	IRES 27,50 % + IVA + IRAP

3) Regime forfetario, su opzione, per tutti i tipi di associazioni senza scopo di lucro

(Legge 16.12.1991 n. 398 e art. 9bis DI 417/91)

Tipo attività ed entrate	Limite di ricavi	Aliquota di imposta
Tutte	€.250.000,00 (tutto incluso tranne iva)	Imponibile IRES 3% su incassi lordi IRAP su imponibile IRES + costi lavoro e collaborazioni IVA sul totale dei ricavi

